

Sentenza n.611/2016

pubbl. il 29/04/2016

RG n.1158/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito nelle persone dei sig.ri magistrati:

dott.ssa Ulrike Ceresara Presidente

dott. Morris Recla Giudice relatore

dott. Giulio Scaramuzzino Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1158/2015 V.G. pendente tra *****, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pacifico Rosalia del Foro di Cagliari, giusta delega a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to ***** in *****, *****;

Ricorrente

Contro

***** rappresentata e difesa dall'Avv.to *****, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in *****, *****, è elettivamente domiciliata;

Resistente

con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale

In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del *****sulle seguenti

CONCLUSIONI

concordi delle parti come precisate all'udienza del ***:**

*“L'Ill.mo Tribunale Voglia **1.** pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ***** in data *****da *****nata a ***** il *****, residente in *****, Via *****, e *****, nato ad ***** il *****residente in *****, Via *****, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Torino ogni conseguente annotazione, alle seguenti condizioni: **a.** il Sig. *****si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia *****, ormai autonoma ed indipendente, l'importo mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00) sino alla data del *****, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese direttamente a quest'ultima con accredito sul c/c*

bancario IBAN ***** con rivalutazione annuale sulla base dei dati Astat per la Provincia di *****; base febbraio 2016 prima rivalutazione febbraio 2017; **b.** il Sig. ***** si obbliga altresì a titolo munifico a corrispondere alla figlia ***** l'equivalente del 40% del TFR percepito e da computarsi in relazione al periodo di coniugio con la Sig.ra ***** per l'importo complessivo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), da pagarsi direttamente alla figlia ***** con accredito sul c/c bancario IBAN ***** entro il 31.3.16; **c.** il Sig. ***** si obbliga a versare alla Sig.ra ***** l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di arretrati per spese straordinarie sostenute dalla stessa per la figlia *****; da corrispondersi alla Sig.ra ***** con accredito sul c/c bancario IBAN ***** entro il 31.3.16; **d.** adempiuti gli obblighi di cui ai capi che precedono, il Sig. ***** e la Sig.ra ***** riconoscono espressamente e reciprocamente di non aver null'altro da pretendere per qualsivoglia altro titolo o causale, maturati alla data odierna, connessi o meno al periodo ed allo stato di coniugio. Nel contempo essi si danno reciprocamente atto che a tacitazione di ogni e qualsivoglia reciproca pretesa, con atto separato in data ***** la Sig.ra ***** ha accettato dal padre ***** a titolo di elargizione la corresponsione dell'importo complessivo di € 8.000,00 (euro ottomila/00), in proprio favore, con accredito sul c/c bancario IBAN ***** entro il 31.3.16 e, adempiuti gli obblighi di cui ai capi che precedono, ha dichiarato espressamente di non aver null'altro da pretendere dal padre Sig. ***** per qualsivoglia altro titolo o causale, maturati alla data odierna e connessi o meno al proprio stato di filiazione rispetto al padre Sig. *****; **e.** le spese del giudizio s'intendono integralmente compensate tra le parti, con la rinuncia espressa degli Avvocati *****; Rosalia Pacifico e ***** alla solidarietà professionale. Copia cartacea delle conclusioni sottoscritta dalle parti viene dimessa nel fascicolo d'ufficio. Il giudice rimette la causa al collegio per la decisione e manda al PM per le sue conclusioni."

Del Pubblico Ministero:

"Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi presentate dalle parti"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi in forza di decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari dd. *****; depositato in data *****.

Appare evidente che dalla data di comparizione delle parti avanti al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione, a quella di proposizione della domanda di divorzio, é trascorso il termine di cui all'art. 3, n.2, lett. b, della legge 1.12.1970, n. 898, testo vigente.

La continuità ininterrotta della separazione per tale periodo e in quello successivo, sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente. Può senz'altro ritenersi l'impossibilità di ripresa della comunione di vita tra i coniugi. Le deduzioni delle parti allegare nei rispettivi atti difensivi impongono, pertanto, l'accoglimento della richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.

Le conclusioni congiunte presentate dalle parti all'udienza del ***** possono trovare accoglimento in quanto non contrastanti con le norme dell'ordinamento.

Nonostante la figlia comune ***** sia divenuta ormai autonoma ed economicamente indipendente, le parti si sono accordate affinché il padre corrisponda in suo favore e sino al ***** un contributo per il mantenimento pari ad € 500,00 mensili.

Le ulteriori statuizioni contenute nelle conclusioni concordi riguardano aspetti nella libera disponibilità delle parti.

Considerata la presentazione di conclusioni congiunte, va dichiarata l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di ***** , riunito in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti così provvede:

Dichiara

La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ***** in data ***** tra ***** , nato a ***** il ***** , e ***** , nata a ***** il ***** ,

Ordina

all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ***** ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al N. 1988, Parte II, Serie A, Anno 1986, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incumbenti consequenziali;

Dispone che il divorzio sarà regolamentato dalle seguenti condizioni:

1. Il Sig. ***** corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia ***** , l'importo mensile di € 500,00 sino alla data del ***** , da corrispondersi a partire da febbraio 2016 entro il 10 di ogni mese direttamente a quest'ultima con accredito sul c/c bancario IBAN ***** con rivalutazione annuale sulla base dei dati Astat per la Provincia di ***** , base febbraio 2016 prima rivalutazione febbraio 2017;
2. Il Tribunale prende atto che il Sig. ***** si obbliga altresì a titolo munifico a corrispondere alla figlia ***** l'equivalente del 40% del TFR percepito e da computarsi in relazione al periodo di coniugio con la Sig.ra ***** per l'importo complessivo di € 8.000,00

(euro ottomila/00), da pagarsi direttamente alla figlia ***** con accredito sul c/c bancario IBAN ***** entro il *****;

3. Il Tribunale prende atto che il Sig. ***** si obbliga a versare alla Sig.ra ***** l'importo di € 2.000,00 a titolo di arretrati per spese straordinarie sostenute dalla stessa per la figlia ***** , da corrispondersi con accredito sul c/c bancario IBAN ***** entro il *****;

4. Il Tribunale prende atto che una volta adempiuti gli obblighi di cui ai capi che precedono, il Sig. ***** e la Sig.ra ***** hanno espressamente e reciprocamente riconosciuto di non aver null'altro da pretendere per qualsivoglia altro titolo o causale, maturati alla data odierna, connessi o meno al periodo ed allo stato di coniugio.

5. Il Tribunale prende atto che a tacitazione di ogni e qualsivoglia reciproca pretesa, con atto separato la Sig.ra ***** ha accettato dal padre ***** , a titolo di elargizione, la corresponsione dell'importo complessivo di € 8.000,00 in proprio favore, con accredito sul c/c bancario IBAN ***** entro il ***** e, adempiuti gli obblighi di cui ai capi che precedono, ha dichiarato espressamente di non aver null'altro da pretendere dal padre Sig.***** per qualsivoglia altro titolo o causale, maturati alla data odierna e connessi o meno al proprio stato di filiazione rispetto al padre Sig. *****;

6. Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Bolzano, 01.04.2016

Il Giudice estensore

Dott. Morris Recla

La Presidente

Dott.ssa Ulrike Ceresa